

## LA CORTE DI APPELLO FEDERALE

della Federazione Italiana Gioco Bridge, riunita in camera di consiglio nella persona dei suoi componenti:  
 avv. Maurizio Napoli – Presidente relatore  
 avv. Michele Giovannone – Consigliere  
 avv. Maurizio Elio De Feo – Consigliere  
 ha emesso la seguente

### SENTENZA

Nel procedimento avente ad oggetto istanza di riabilitazione (prot. 2267 del 20.6.2012) presentata dal sig. Enrico Benassi nato a Genova il 4.10.68, ed ivi domiciliato alla via Salgari n. 407;

### FATTO

Il sig. Enrico Benassi con sentenza 4 novembre 2005 veniva condannato dal GAN, alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per un periodo di due anni. Come sanzione accessoria lo stesso veniva condannato alla restituzione del valore del premio ottenuto di Euro 1.671,00; il tutto oltre le spese.

Tali statuizioni venivano confermate con sentenza 17 febbraio 2006 da questa Corte. Il tutto oltre le spese ulteriori.

Ebbene con ricorso del 20 giugno 2012 il sig. Enrico Benassi ha richiesto che questa Corte, a mente dell'art. 40 del Regolamento della Giustizia Sportiva, volesse a lui concedere la riabilitazione; osservava il tesserato che egli aveva terminato di scontare la pena principale in data 31 maggio 2007 e che da tale data erano decorso il termine di tre anni richiesto dal Regolamento di Giustizia Sportiva per la presentazione della istanza di riabilitazione.

Il sig. Enrico Benassi precisava, inoltre, che scontata la pena principale egli aveva tenuto un comportamento ineccepibile dando prova costante di buona condotta. Chiedeva, quindi, che questa Corte volesse concedergli la riabilitazione estinguendo, come automatica conseguenza, le sanzioni accessorie inflitte ed ogni altro effetto della condanna.

Il Procuratore Federale comunicava a questa Corte in data 25.6.2012 che negli ultimi cinque anni non risultavano procedimenti iniziati nei confronti del tesserato. Egli esprimeva, quindi, parere favorevole alla istanza.

Da ultimo la Corte accertava che il richiedente avesse assolto alla sanzione, definita accessoria dal GAN, di restituzione delle somme, ed al pagamento delle spese.

### DIRITTO

Preliminarmente osserva la Corte che conformemente alle norme del C.P., reiterate dal R.G.F., l'istituto della riabilitazione "ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti derivanti dalla condanna, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il con-

dannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando una buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi della volontà di riscatto dal passato".

In armonia a tale principio l'art. 40 del Regolamento di Giustizia della FIGB prevede che "la riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna" e che competente a pronunciarlo sia questa Corte adita.

Detto articolo richiede due condizioni positive, ontologicamente diverse e indipendenti, attenendo, l'una, ad un profilo temporale e l'altra ad un aspetto comportamentale: il decorso di tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita ovvero dell'estinzione della stessa e l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta. Tale secondo requisito deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento e, quindi, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta.

Ed infatti la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commetta entro i sette anni successivi alla riabilitazione una infrazione per la quale venga comminata sospensione per il periodo determinato dalla norma stessa.

Nel caso di specie la ricorrenza delle due condizioni positive appare esistente. Nel mentre, infatti, sono decorsi più di tre anni dal momento in cui la pena principale è stata eseguita nei confronti del sig. Enrico Benassi, dall'altro non risultano a carico del ricorrente eventi coevi o successivi in qualche modo pregiudizievoli ed ostativi del provvedimento richiesto, come risultante dalla comunicazione del Procuratore Federale della F.I.G.B.

Considerata la esistenza degli elementi positivi e la non esistenza di elementi ostativi alla richiesta del sig. Enrico Benassi, questa Corte provvede favorevolmente sulla stessa, accogliendola.

### PQM

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sulla istanza di riabilitazione proposta dal sig. Enrico Benassi nato a Genova il 4.10.68 ed ivi residente alla via Salgari n. 407, così provvede:

Verificata la esistenza dei presupposti di cui all'art. 40 RFG della FIGB accoglie l'istanza e per l'effetto pronuncia la riabilitazione del ricorrente tesserato.

L'accoglimento comporta la estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna ex art. 40 I co. R.F. Giustizia.

Così deciso in Salerno, addì 17 luglio 2012

Il Presidente estensore  
 Avv. Maurizio Napoli